

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1607/92 del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2200/90 istituendo un dazio antidumping supplementare sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese** ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 1608/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 4
- Regolamento (CEE) n. 1609/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 6
- Regolamento (CEE) n. 1610/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso ..... 8
- Regolamento (CEE) n. 1611/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso ..... 10
- Regolamento (CEE) n. 1612/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 12
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1613/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3556/87 della Commissione recante modalità complementari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di paste alimentari di cui alle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata** ..... 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1614/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori** ..... 15
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1615/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità** ..... 16

* Regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania, conformemente al regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio .....	18
Regolamento (CEE) n. 1617/92 della Commissione, del 23 giugno 1992, che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 40 880 t di frumento tenero panificabile detenuto nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese	22
Regolamento (CEE) n. 1618/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di pomodori in provenienza dalla Spagna .....	25
Regolamento (CEE) n. 1619/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia .....	26
Regolamento (CEE) n. 1620/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso .....	28
Regolamento (CEE) n. 1621/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva .....	29
Regolamento (CEE) n. 1622/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91 .....	31
Regolamento (CEE) n. 1623/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92 .....	33

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

92/316/CEE :

- |   |           |
|---|-----------|
| * <b>Decisione della Commissione, dell'11 marzo 1992, relativa agli aiuti previsti dal governo olandese a favore dello smaltimento ecologico del letame ...</b> | <b>34</b> |
|---|-----------|

---

**Rettifiche**

- |  |           |
|--|-----------|
| * <b> Rettifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991)</b> | <b>40</b> |
|--|-----------|

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1607/92 DEL CONSIGLIO**

del 22 giugno 1992

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2200/90 istituendo un dazio antidumping supplementare sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 11,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

**A. Procedimento**

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2200/90<sup>(2)</sup>, è stato istituito un dazio antidumping definitivo di 198 ecu per tonnellata sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese.
- (2) La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata dal « comité de Liaison des industries de ferrometallurgiques de la Communauté économique européenne » a nome di tutti i produttori comunitari di silicio metallico, nella quale si affermava che i produttori esportatori interessati avevano sostenuto, interamente o in parte, il dazio antidumping.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova ritenuti sufficienti in merito all'assorbimento del dazio antidumping da parte di un produttore esportatore. Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*

delle Comunità europee<sup>(3)</sup>, la Commissione ha quindi annunciato l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (4) La Commissione ha ritualmente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte.
- (5) Nessun produttore esportatore e solo tre importatori interessati, che rappresentano una percentuale nettamente trascurabile delle importazioni, hanno comunicato osservazioni scritte.
- (6) Una sola organizzazione che rappresenta le industrie utilizzatrici ha presentato osservazioni.
- (7) Nessuna parte interessata ha chiesto alla Commissione il riesame del regolamento (CEE) n. 2200/90. D'altra parte, dalle informazioni di cui disponeva la Commissione non risultava alcun mutamento delle circostanze che giustificasse un riesame d'ufficio.
- (8) L'inchiesta relativa all'assorbimento del dazio antidumping da parte dei produttori esportatori riguardava il confronto tra il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1988, preso in considerazione ai fini della determinazione del dazio antidumping, e il periodo compreso tra l'istituzione del dazio antidumping provvisorio e l'avviso di apertura dell'inchiesta, ovvero dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1991.
- (9) Il prodotto su cui verte il presente procedimento è il silicio metallico di cui al codice NC 2804 69 00 preso in esame nella procedura iniziale.

**B. Prodotto**

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 57.

<sup>(3)</sup> GU n. C 273 del 18. 10. 1991, pag. 20.

### C. Assorbimento del dazio antidumping da parte dell'esportatore

#### I. Esistenza dell'assorbimento del dazio

(10) In mancanza di sufficiente collaborazione da parte dei produttori esportatori e degli importatori comunitari, la Commissione ha elaborato le proprie conclusioni in base agli elementi disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(11) Il prezzo all'importazione di una materia prima, come il prodotto in esame, può di norma essere valutato correttamente attraverso le statistiche doganali.

Nella fattispecie, i prezzi riscontrati nelle statistiche sono ulteriormente confermati dalle informazioni che sono state raccolte presso gli importatori comunitari che hanno collaborato e presso il rappresentante delle industrie utilizzatrici.

(12) Da tali elementi risulta chiaramente che, in seguito all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese in forza del regolamento (CEE) n. 720/90 della Commissione<sup>(1)</sup>, il prezzo all'importazione (prezzo cif al lordo dei dazi doganali e del dazio antidumping) del silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese, fino alle frontiere della Comunità, è sensibilmente diminuito.

(13) In tali circostanze è evidente che, con la diminuzione dei prezzi all'esportazione nella Comunità dopo l'istituzione del dazio antidumping, i produttori esportatori di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese hanno sostenuto, interamente o in parte, il dazio antidumping.

#### II. Importo dell'assorbimento del dazio

(14) L'importo dell'assorbimento del dazio è calcolato come la differenza tra il prezzo all'importazione del silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta iniziale, ovvero dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988, e il prezzo all'importazione nel corso del periodo successivo all'istituzione del dazio provvisorio, dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1991.

(15) Calcolato in media mensile per il periodo 1° aprile 1990-30 settembre 1991, l'importo dell'assorbi-

mento, espresso in percentuale dell'importo del dazio, era del 178 %.

L'incidenza di un'eventuale variazione dei costi cif (costo, assicurazione, nolo) può essere considerata trascurabile in considerazione dell'entità dell'assorbimento.

### D. Altri fattori

(16) La Commissione ha esaminato due fattori supplementari che avrebbero potuto incidere sull'andamento del prezzo all'esportazione del silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese.

(17) L'organizzazione che rappresenta le industrie utilizzatrici ha affermato che il prodotto in esame è di una qualità che giustifica il prezzo inferiore a quello dello stesso prodotto originario di altri paesi. Tale circostanza non presenta alcun elemento nuovo rispetto alla situazione esaminata nell'inchiesta iniziale. La presunta differenza di qualità non può quindi giustificare la diminuzione significativa del prezzo all'esportazione del silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese dopo l'istituzione del dazio antidumping. È stato inoltre constatato che nel periodo dell'inchiesta la differenza tra il prezzo all'esportazione nella Comunità del silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese e quello dello stesso prodotto originario di altri paesi è aumentata.

(18) L'organizzazione che rappresenta le industrie utilizzatrici ha inoltre affermato che la diminuzione del prezzo all'importazione del silicio proveniente dalla Repubblica popolare cinese poteva essere attribuita all'andamento generale del mercato del prodotto in questione nella Comunità. Dall'esame delle statistiche doganali risulta tuttavia che il prezzo del silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese è nettamente diminuito, mentre nello stesso periodo il prezzo all'importazione del silicio metallico proveniente da altri paesi è rimasto stabile.

### E. Interesse della Comunità

(19) L'obiettivo del dazio antidumping supplementare di cui all'articolo 13, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 è di compensare l'importo del dazio antidumping sostenuto dall'esportatore.

(20) La Commissione non ha motivo di ritenere che le conclusioni relative all'interesse della Comunità esposte nei « considerando » da 18 a 21 del regolamento (CEE) n. 2200/90 debbano essere modificate.

<sup>(1)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1990, pag. 9.

- (21) L'assorbimento del dazio antidumping da parte del produttore esportatore annulla l'effetto del dazio stesso e ha la conseguenza di impedire l'eliminazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. D'altra parte, l'istituzione di tale dazio antidumping era stata ritenuta conforme all'interesse della Comunità. Di conseguenza, una misura volta a ripristinare, nei suoi effetti, il dazio suddetto è conforme all'interesse della Comunità.

#### F. Dazio antidumping supplementare

- (22) L'articolo 13, paragrafo 11, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 limita l'importo del dazio supplementare alla compensazione dell'onere sostenuto dal produttore esportatore che, logicamente, non può essere superiore all'importo del dazio antidumping.
- (23) Nella fattispecie, dato che la diminuzione del prezzo all'importazione in percentuale dell'importo del dazio antidumping è stata valutata al 178 %, il dazio antidumping è stato sostenuto interamente. Deve quindi essere istituito un dazio supplementare pari al dazio in vigore.
- (24) Dato che il dazio antidumping attualmente in vigore è di 198 ecu per tonnellata, deve essere istituito un dazio supplementare di importo corrispon-

dente. Per ragioni essenzialmente pratiche, il dazio supplementare è istituito mediante modificazione del regolamento (CEE) n. 2220/90. Non trattandosi di una modifica del dazio antidumping ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la data di scadenza del dazio antidumping e del dazio supplementare rimane invariata. L'importo complessivo del dazio antidumping istituito sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese è quindi pari a 396 ecu per tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/90 è sostituito dal testo seguente :

- « 2. Il dazio è pari a 396 ecu per tonnellata di prodotto importato. »

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1608/92 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 986/92 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 giugno 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 986/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1992, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	141,83 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	141,83 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	177,92 <sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(10)</sup>
1001 10 90	177,92 <sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(10)</sup>
1001 90 91	148,89
1001 90 99	148,89 <sup>(11)</sup>
1002 00 00	172,81 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	150,18
1003 00 90	150,18 <sup>(11)</sup>
1004 00 10	125,87
1004 00 90	125,87
1005 10 90	141,83 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	141,83 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	147,59 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	68,74 <sup>(11)</sup>
1008 20 00	122,89 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	69,63 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	69,63
1101 00 00	222,22 <sup>(8)</sup> <sup>(11)</sup>
1102 10 00	254,94 <sup>(8)</sup>
1103 11 10	290,20 <sup>(8)</sup> <sup>(10)</sup>
1103 11 90	238,32 <sup>(8)</sup>

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1609/92 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 giugno 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1610/92 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 586/92 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1545/92 <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 44.<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 18. 6. 1992, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Codice NC	Prelievi (°)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°) (°)	Paesi terzi (escluso ACP) (°)
1006 10 21	—	159,29	325,78
1006 10 23	—	162,63	332,46
1006 10 25	—	162,63	332,46
1006 10 27	249,35	162,63	332,46
1006 10 92	—	159,29	325,78
1006 10 94	—	162,63	332,46
1006 10 96	—	162,63	332,46
1006 10 98	249,35	162,63	332,46
1006 20 11	—	200,01	407,23
1006 20 13	—	204,18	415,57
1006 20 15	—	204,18	415,57
1006 20 17	311,68	204,18	415,57
1006 20 92	—	200,01	407,23
1006 20 94	—	204,18	415,57
1006 20 96	—	204,18	415,57
1006 20 98	311,68	204,18	415,57
1006 30 21	—	247,70	519,25 (°)
1006 30 23	—	293,03	609,84 (°)
1006 30 25	—	293,03	609,84 (°)
1006 30 27	457,38 (°)	293,03	609,84 (°)
1006 30 42	—	247,70	519,25 (°)
1006 30 44	—	293,03	609,84 (°)
1006 30 46	—	293,03	609,84 (°)
1006 30 48	457,38 (°)	293,03	609,84 (°)
1006 30 61	—	264,15	553,01 (°)
1006 30 63	—	314,52	653,75 (°)
1006 30 65	—	314,52	653,75 (°)
1006 30 67	490,31 (°)	314,52	653,75 (°)
1006 30 92	—	264,15	553,01 (°)
1006 30 94	—	314,52	653,75 (°)
1006 30 96	—	314,52	653,75 (°)
1006 30 98	490,31 (°)	314,52	653,75 (°)
1006 40 00	—	72,17	150,35

(°) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(°) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3778/91.

(°) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

(°) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1611/92 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2591/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1546/92 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 18. 6. 1992, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/92 DELLA COMMISSIONE**

del 24 giugno 1992

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88<sup>(7)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per

quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92<sup>(8)</sup> il Consiglio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro; che è necessario tener conto di tale divieto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(10)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.<sup>(8)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.<sup>(9)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE)

2. Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	36,14 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	32,30 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	36,14 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	32,30 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,3929
1701 99 10 100	39,29	
1701 99 10 910	39,29	
1701 99 10 950	37,79	
1701 99 90 100		0,3929

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1613/92 DELLA COMMISSIONE**  
del 24 giugno 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3556/87 della Commissione recante modalità complementari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di paste alimentari di cui alle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3556/87<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4057/87<sup>(4)</sup>, prevede modalità complementari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di paste alimentari di cui alle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata; che tale regolamento non è più applicabile a partire dal 30 aprile 1988;

considerando che è necessario conoscere le fissazioni anticipate per l'applicazione del punto 6 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea relativo alle paste alimentari;

considerando che la Repubblica italiana ha continuato a trasmettere alla Commissione i certificati di fissazione anticipata concernenti le paste alimentari a destinazione degli Stati Uniti d'America, che è opportuno conoscere anche i certificati di fissazione anticipata emessi dagli altri Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3556/87 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

1) All'articolo 1, i testi delle lettere a) e b) sono sostituiti dal seguente:

« la domanda di titolo di fissazione anticipata e il titolo stesso di cui al regolamento (CEE) n. 1760/83 della Commissione devono contenere, nella casella 20, soltanto le sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata; essi devono contenere nella casella 7 soltanto la dicitura "Stati Uniti d'America" o la dicitura "ad eccezione degli Stati Uniti d'America". Il titolo obbliga ad esportare verso la destinazione così indicata. »

2) Il secondo trattino del primo paragrafo dell'articolo 3 è rimpiazzato da:

« — i quantitativi di paste alimentari, di cui alle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata, per i quali il tasso della restituzione all'esportazione è stato fissato in anticipo, la data alla quale la dichiarazione di esportazione di tali paste alimentari verso gli Stati Uniti d'America è stata accettata dalle autorità doganali competenti, nonché la data alla quale il certificato di fissazione in anticipo è stato rilasciato. »

3) All'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, i termini « DG III/B/2 », vengono sostituiti da « direzione generale III, unità C/2 ».

4) All'articolo 4, il secondo comma viene sostituito da « Esso è applicabile ai titoli richiesti a decorrere dal 1° luglio 1992. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione  
Martin BANGEMANN  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 337 del 27. 11. 1987, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 31.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1614/92 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttivi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 <sup>(4)</sup>, determina gli importi correttivi fra le qualità di riso offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di entrata;

considerando che il riso a grani lunghi in provenienza dall'America del Sud fa l'oggetto, da qualche tempo, di offerte sul mercato mondiale e che detta varietà non è menzionata all'allegato del regolamento (CEE) n. 1613/71;

considerando che per la determinazione dei prezzi cif è necessario fissare un importo correttore anche per tale qualità offerta tenendo conto, da un lato, della qualità tipo

comunitaria e, dall'altro, dei divari di prezzo e delle differenze di caratteristiche fra detta qualità e quelle elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1613/71;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1613/71 al n. 12 la qualità « USA Long grain » è sostituita da « USA, Argentina, Uruguay Long grain ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1615/92 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 1992****recante modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7 e l'articolo 25,

considerando che i dati disponibili riguardanti l'evoluzione degli effettivi del patrimonio bovino inducono a modificare i coefficienti utilizzati per calcolare il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che in queste condizioni è necessario adeguare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 610/77

della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/91<sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 610/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta ai fini del calcolo del prelievo in vigore a decorrere dal 6 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 29.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I*

**Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo dei bovini adulti sui mercati  
rappresentativi della Comunità**

R. f. di Germania	21,1
Belgio	3,8
Danimarca	2,7
Spagna	6,1
Francia	25,8
Grecia	0,8
Irlanda	7,5
Italia	10,0
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	6,0
Portogallo	1,7
Regno Unito	14,3

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/92 DELLA COMMISSIONE**

del 24 giugno 1992

**che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania, conformemente al regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/91<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1567/92 predispone un'azione urgente per la fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania; che, ai fini dell'esecuzione di questa azione urgente, occorre definirne le modalità d'applicazione nel settore dei cereali, disponendo che la fornitura avvenga mediante gara e stabilendo le modalità comuni delle gare che verranno indette nell'ambito dell'azione di cui trattasi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1567/92 prevede la fornitura gratuita di derrate alimentari non soltanto sotto forma di cereali come tali, ma anche sotto forma di prodotti trasformati a base di cereali e di riso; che si devono pertanto indire gare anche per la fornitura gratuita di prodotti trasformati; che occorre definire le modalità specifiche di tali gare, stabilendo fra l'altro che il pagamento delle forniture, delle spese di trasformazione, delle spese di trasporto e delle altre spese in materia

venga effettuato mediante cessione, quale contropartita, di materie prime provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che tali modalità d'applicazione devono pure comprendere un regime di cauzionamento e di controllo, tale da garantire una corretta esecuzione della fornitura;

considerando che, per evitare i rischi di distorsione d'origine monetaria all'atto della conversione in ecu delle offerte relative alle spese di fornitura aggiudicate, è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, nel rispetto tuttavia dell'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90<sup>(8)</sup>, è necessario pubblicare tale tasso;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1551/92<sup>(10)</sup>; che, tuttavia, la parte I dell'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere estesa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per l'esecuzione della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania, prevista dal regolamento (CEE) n. 1567/92, si applicano le modalità precisate nel presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 64.<sup>(7)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.<sup>(9)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 164 del 18. 6. 1992, pag. 22.

2. Detta fornitura implica la determinazione mediante gara delle spese di fornitura definite all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

3. In caso di fornitura di prodotti trasformati appartenenti al settore dei cereali o del riso, la gara verte sui quantitativi di prodotti di base in provenienza dalle scorte d'intervento, destinati ad essere ceduti quale contropartita.

#### Articolo 2

1. È indetta una gara per le spese di fornitura a partire dai magazzini d'intervento sino alla destinazione prevista.

2. Tali spese si riferiscono alla fornitura di merce caricata alla rinfusa o in sacchi su mezzo di trasporto, franco partenza magazzino dell'organismo d'intervento sino al porto marittimo albanese di sbarco nella face cif, oppure, in caso di trasporto per via di terra, sino al luogo di presa in consegna da parte delle autorità albanesi.

3. È inoltre indetta una gara per la fornitura di prodotti trasformati appartenenti al settore dei cereali e del riso, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento.

#### Articolo 3

Possono partecipare alle gare indette nel quadro del presente regolamento, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché tutte le imprese costituire conformemente alla legislazione di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in uno Stato membro.

#### Articolo 4

I concorrenti partecipano alla gara presentando all'organismo d'intervento interessato un'offerta scritta, fatta pervenire per lettera o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta previsto dal bando di gara.

#### Articolo 5

1. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le offerte devono vertere su tutte le spese di fornitura — ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 — inerenti ad una partita o ad un gruppo di partite indicate nel bando di gara per una destinazione determinata, e devono essere espresse in ECU/t.

2. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, le offerte devono vertere sui quantitativi di prodotti di base in provenienza dalle scorte d'intervento, destinati ad essere ceduti quale contropartita.

3. Le offerte sono valide soltanto ove siano corredate :

a) di una domanda di titolo d'esportazione che faccia riferimento, nella casella n. 22, al regolamento (CEE) n. 1616/92 ;

b) della prova di avvenuto deposito di una cauzione di gara a 10 ECU/t.

Le offerte che non risultino presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del bando di gara non sono valide.

Le offerte non possono essere né modificate, né ritirate.

#### Articolo 6

1. L'organismo d'intervento interessato trasmette le offerte ricevute alla Commissione entro non più di due ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. La Commissione, operando secondo la procedura descritta all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissa per ogni partita le spese massime di fornitura o la quantità massima di prodotto di base da cedere quale contropartita, oppure decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento interessato comunica quanto prima a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara e trasmette agli aggiudicatari, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.

2. Se l'offerta più favorevole per una stessa partita è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

#### Articolo 8

1. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il ritiro della merce è subordinato al deposito di una cauzione pari al prezzo d'acquisto all'intervento dei cereali in causa, ritoccato in base alle maggiorazioni mensili applicabili nel mese di presentazione delle offerte e maggiorato dal 10 %.

2. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione di fornitura prima dell'imbarco della merce. L'importo della cauzione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento del prodotto di base in causa, ritoccato in funzione delle maggiorazioni mensili applicabili nel mese di presentazione delle offerte e maggiorato del 10 %.

#### Articolo 9

1. Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce — in particolare i rischi di perdita o di deterioramento — sino alla fase di consegna prevista all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione gli rimborsa le spese supplementari dietro presentazione dei documenti giustificativi.

3. L'aggiudicatario si fa rilasciare dalle autorità albanesi un certificato attestante la presa in consegna del quantitativo fornito.

4. Le modalità di rilascio del certificato di presa in consegna vengono definite secondo la procedura illustrata all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

5. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le spese di fornitura vengono rimborsate in rapporto al quantitativo indicato nei certificati di presa in consegna, senza alcuna trattenuta per i cali normali.

6. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, il prodotto di base aggiudicato verrà fornito previa presentazione:

— di un attestato di qualità, compilato prima che la merce venga caricata sul mezzo di trasporto;

— dell'originale del certificato di presa in consegna rilasciato dal beneficiario della fornitura; in caso di mancato rilascio di quest'ultimo documento, dovrà essere presentato un attestato rilasciato nel luogo di destinazione da un organismo designato dallo Stato membro interessato.

#### Articolo 10

1. Al momento delle operazioni di carico nel porto di esportazione e di scarico nel porto di destinazione, si procede al prelievo di campioni rappresentativi dei quantitativi forniti.

Le società di sorveglianza addette al controllo del carico e dello scarico devono essere diverse e operare indipendentemente l'una dall'altra. Esse sono designate dal concorrente prima della presentazione dell'offerta e con l'accordo dell'organismo d'intervento, il quale opera con il benessere della Commissione.

2. I campioni vengono prelevati a spese dell'aggiudicatario e messi a disposizione dell'organismo d'intervento competente.

#### Articolo 11

1. Nel caso della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento, per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89<sup>(2)</sup>, s'intende:

a) per la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il mantenimento dell'offerta e il ritiro della merce;

b) per la cauzione di cui all'articolo 8, la consegna effettiva, nella fase di fornitura prevista, delle partite aggiudicate, in condizioni di qualità che non differiscano in misura sostanziale da quelle che caratterizzavano la merce al momento del ritiro dal magazzino d'intervento.

2. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), viene svincolata:

— se l'offerta non è stata accolta,

— dopo il ritiro della merce da parte dell'aggiudicatario.

3. La cauzione di cui all'articolo 8 viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e dopo che sia stata apportata la prova — attraverso l'analisi dei campioni prelevati a tal fine — che la qualità della merce fornita alle autorità albanesi non presenta differenze sostanziali rispetto a quella della merce ritirata dal magazzino d'intervento.

4. Le spese di fornitura vengono rimborsate all'aggiudicatario previa presentazione dell'attestato di presa in consegna e del documento riguardante il trasporto.

#### Articolo 12

1. Nel caso della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento, per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 s'intende:

a) per la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il mantenimento dell'offerta e il ritiro dalle scorte d'intervento della merce da cedere quale contropartita;

b) per la cauzione di cui all'articolo 8, la consegna effettiva, nella fase di fornitura prevista, delle partite aggiudicate, in condizioni di qualità che non differiscano in misura sostanziale da quelle indicate nel bando di gara.

2. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), viene svincolata:

— se l'offerta non è stata accolta,

— dopo il ritiro dalle scorte d'intervento, da parte dell'aggiudicatario, della merce cedutagli quale contropartita.

3. La cauzione di cui all'articolo 8 viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito l'attestato di presa in consegna di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e dopo che sia stata apportata la prova — attraverso l'analisi dei campioni prelevati a tal fine — che la qualità della merce fornita alle autorità albanesi non presenta differenze sostanziali rispetto a quella indicata nel bando di gara ed accertata all'atto del prelievamento dei campioni.

4. La merce ceduta quale contropartita può essere ritirata dalle scorte d'intervento previa presentazione, da parte dell'aggiudicatario, dell'attestato di presa in consegna, del documento riguardante il trasporto e del documento attestante la qualità del prodotto trasformato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

*Articolo 13*

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, «Prodotti destinati ad essere esportati tal quali», sono aggiunti il seguente punto 130 e la relativa nota in calce:

- 130. Regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania, conformemente al regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio <sup>(130)</sup>.

<sup>(130)</sup> GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 18. »

*Articolo 14*

1. Nel quadro della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato pubblica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima gara parziale, un bando di gara nel quale specifica, fra l'altro:

- le clausole e condizioni complementari, sempreché siano compatibili col disposto del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite, constatate all'atto dell'acquisto dall'organismo d'intervento oppure in occasione di successivi controlli;
- le partite o i gruppi di partite su cui deve vertere l'offerta, con l'indicazione dei nominativi e indirizzi degli ammassatori, nonché dei luoghi d'arrivo previsti per la fornitura delle partite;
- i termini di ritiro dal magazzino e di consegna.

2. Nel quadro della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'organismo d'intervento interessato pubblica,

almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima gara parziale, un bando di gara nel quale specifica, fra l'altro:

- le clausole e condizioni complementari, sempreché siano compatibili col disposto del presente regolamento;
- la quantità, la qualità e il condizionamento del prodotto trasformato da fornire;
- le partite o i gruppi di partite su cui deve vertere l'offerta, con l'indicazione dei luoghi d'arrivo previsti per la fornitura delle partite;
- i termini di consegna;
- i magazzini in cui sono disponibili i prodotti di base da cedere quale contropartita.

Il bando di gara e tutte le relative modifiche devono essere comunicati alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

*Articolo 15*

Il valore contabile dei prodotti ceduti in applicazione del presente regolamento viene fissato in ECU/t nel regolamento che indice la gara. Esso viene convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione valido il 1° agosto 1991.

*Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1617/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 giugno 1992

**che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 40 880 t di frumento tenero panificabile detenuto nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione<sup>(4)</sup>, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 1567/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92<sup>(6)</sup>, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1616/92, per la fornitura all'Albania di frumento tenero panificabile detenuto nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese.

*Articolo 2*

La gara verte su un quantitativo di 40 880 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, a partire dal porto di Caen-Blainville, nella fase cif,

non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo albanese di Durazzo.

*Articolo 3*

Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 40 880 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1616/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato III.

*Articolo 4*

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 2 luglio 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 16 luglio 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
3. In deroga al disposto dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, l'organismo d'intervento interessato pubblica un bando di gara almeno tre giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

*Articolo 5*

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I.

*Articolo 6*

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1616/92 è quello riprodotto nell'allegato II.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

*Articolo 7*

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

*Articolo 8*

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1992.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

**Gara permanente per la fornitura all'Albania di 40 880 t di frumento tenero panificabile detenute nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese**

[Regolamento (CEE) n. 1617/92]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

**ALLEGATO II****FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto: .....  
(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo albanese, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave: .....

— Luogo e data di presa in consegna: .....

— Prodotto: .....

— Tonnellaggio, peso preso in consegna: .....

*Osservazioni o riserve:* .....

.....

.....

**ALLEGATO III****Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto albanese di Durazzo di una partita di 40 880 t in quattro consegne :

- 10 880 t: partenza il 7 luglio 1992, arrivo tra il 16 e il 17 luglio 1992;
- 10 000 t: partenza il 17 luglio 1992, arrivo tra il 26 e il 27 luglio 1992;
- 10 000 t: partenza il 28 luglio 1992, arrivo tra il 5 e il 6 agosto 1992;
- 10 000 t: partenza il 6 agosto 1992, arrivo tra il 15 e il 16 agosto 1992.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Durazzo lo permettano.

In caso di mancata accettazione di un'offerta il 2 luglio 1992, tutte le date di cui sopra sono da posticipare di sette giorni.

Questo stesso rinvio è d'applicazione in caso di mancata accettazione il 9 luglio 1992.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1618/92 DELLA COMMISSIONE**

del 24 giugno 1992

**che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella  
Comunità dei dieci di pomodori in provenienza dalla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 781/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, ha fissato, per la campagna 1992, il prezzo d'offerta comunitario per i pomodori applicabile nei confronti della Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna;

considerando che per i pomodori il prezzo d'offerta spagnolo calcolato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3709/89, si è mantenuto per due

giorni consecutivi di mercato ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario, che dev'essere pertanto istituito, per questi prodotti in provenienza dalla Spagna, un importo correttore pari alla differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e il prezzo d'offerta spagnolo;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo:

- per le monete che rispettano un divario istantaneo massimo reciproco in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(5)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Un importo correttore di 11,25 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità dei dieci di i pomodori (codice NC 0702 00) in provenienza dalla Spagna.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 31. 3. 1992, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1619/92 DELLA COMMISSIONE**

del 24 giugno 1992

**che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 655/92 della Commissione, del 16 marzo 1992, che fissa, per la campagna 1992, i prezzi di riferimento dei pomodori<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 99,96 ecu per 100 kg netti per il mese di giugno 1992;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa, commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno

moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, terzo trattino, lettera a) dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 655/92;

considerando che per i pomodori turchi il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto, per due giorni di mercato consecutivi, ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84<sup>(7)</sup>, allorché la Commissione istituisce una tassa compensativa all'importazione di pomodori originari della Turchia, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale convenzionale per tali prodotti; che, di conseguenza, occorre ripristinare l'aliquota del dazio doganale per detti pomodori al 18 %, con un minimo di riscossione di 3,5 ecu per 100 kg netti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(9)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00) originari della Turchia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 24,31 ecu per 100 kg netti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione di questi prodotti è fissata al 18 % con un minimo di riscossione di 3,5 ecu per 100 kg netti a decorrere dal 15 maggio 1992.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1620/92 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 giugno 1992**  
**che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 277/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1499/92<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 277/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE)

n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 giugno 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,93 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio<sup>(7)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 30 del 6. 2. 1992, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 158 dell'11. 6. 1992, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1621/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1992

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(5)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92 <sup>(8)</sup> il Consiglio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro; che è necessario tener conto di tale divieto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

2. Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni <sup>(1)</sup>
1509 10 90 100	38,50
1509 10 90 900	64,00
1509 90 00 100	48,50
1509 90 00 900	79,00
1510 00 90 100	10,50
1510 00 90 900	42,00

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1622/92 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 1992****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3149/91 della Commissione <sup>(4)</sup> è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92 <sup>(5)</sup> il Consiglio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro; che è necessario tener conto di tale divieto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3149/91 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione

degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 16 giugno 1992.

2. Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 299 del 30. 10. 1991, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1992, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la quindicesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91**

*(in ECU/100 kg)*

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 100	40,00
1509 10 90 900	67,00
1509 90 00 100	50,00
1509 90 00 900	82,00
1510 00 90 100	12,00
1510 00 90 900	45,00

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1623/92 DELLA COMMISSIONE**

del 24 giugno 1992

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 920/92 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92<sup>(4)</sup> il Consiglio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro ; che è necessario tener conto di tale divieto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Per la ottava gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,840 ECU/100 kg.

2. Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1992

relativa agli aiuti previsti dal governo olandese a favore dello smaltimento ecologico del letame

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(92/316/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente al suddetto articolo,

considerando quanto segue :

## I

Il governo olandese intende istituire un regime di aiuti per promuovere lo smaltimento ecologico delle eccedenze di letame (*Stimulering milieuhygiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten*). Finanziato integralmente con i proventi di un tributo che verrà pagato dalle aziende di allevamento che producono liquami zootecnici in quantità superiore a quella assorbibile dai terreni di loro proprietà (più di 125 kg di fosfati per ettaro), in regioni caratterizzate da una concentrazione di tali aziende, questo regime finanzia le attività della banca nazionale del letame (*Stichting Landelijke Mestbank — SLM*), che ha il compito di smaltire in forma ecologica l'eccedenza di letame.

I danni che possono essere provocati all'ambiente da uno smaltimento inadeguato del letame sono di varia natura : inquinamento delle acque sotterranee e di superficie, emissioni di gas e di residui di metalli pesanti, nonché inquinamento batteriologico e inconvenienti estetici. Che lo smaltimento del letame produca danni all'ambiente dipende essenzialmente dalle condizioni in cui esso avviene, ossia da metodi, tempi e quantità.

Con lettera dell'8 aprile 1991 il governo olandese ha notificato alla Commissione le sue intenzioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Dopo un primo esame della notifica, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto fosse atto a provocare distorsioni della concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri favorendo talune aziende agricole dei Paesi Bassi. La Commissione ha rilevato che la descrizione delle attività che la SLM avrebbe dovuto finanziare non era molto chiara, ma che sembrava trattarsi del trasporto, dello stoccaggio e della regolamentazione dei prezzi per lo smaltimento del letame. L'aiuto tornerebbe a vantaggio anche delle aziende di trattamento del letame, di cui verrebbe garantito l'approvvigionamento. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che aveva già approvato in passato altri due regimi di aiuti per lo stesso settore nei Paesi Bassi : uno, di intensità decrescente fino alla scadenza del regime nel 1995, per la distribuzione di concimi organici di alta qualità e l'altro a favore della costruzione di una ventina di aziende per il trattamento dei liquami zootecnici nel periodo 1990-1994<sup>(1)</sup>.

La Commissione ha concluso che il regime di aiuti destinato ad incentivare lo smaltimento ecologico delle eccedenze di letame sembrava costituire un aiuto al funzionamento, al quale non è applicabile, in linea di principio, nessuna delle deroghe dell'articolo 92. Inoltre il nuovo regime sembrava incompatibile con le condizioni alle quali la Commissione aveva approvato i due precedenti sopra menzionati. La degressività e la data di scadenza del regime a favore della distribuzione di letame di alta qualità non avrebbero più alcun senso se il nuovo regime fosse adottato. Quanto agli impianti di trattamento del letame, la Commissione aveva approvato gli aiuti basan-

<sup>(1)</sup> GU n. C 82 del 27. 3. 1991, pag. 3.

dosi, fra l'altro, sull'assicurazione del governo olandese che non sarebbero stati accordati aiuti supplementari. La lettera di approvazione della Commissione in data 7 febbraio 1991 conteneva una specifica menzione in proposito ed indicava l'atteggiamento a priori negativo della Commissione nei confronti di qualsiasi altro aiuto al settore nei Paesi Bassi.

La Commissione ha pertanto deciso di iniziare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE e ne ha informato il governo dei Paesi Bassi con lettera del 4 giugno 1991, invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un mese, e dandone comunicazione anche agli altri Stati membri e ai terzi interessati con richiesta di presentare le loro osservazioni (1).

## II

Nell'ambito della procedura il governo dei Paesi Bassi ha presentato le sue osservazioni con lettera del 5 luglio 1991, durante le riunioni bilaterali del 7 e 17 ottobre 1991 e con lettera del 18 novembre 1991. Il governo dei Paesi Bassi ha illustrato le attività della banca del letame SLM e le relative modalità di finanziamento mediante tributi. Ha ammesso che il regime doveva essere valutato dalla Commissione sulla base dell'articolo 92 del trattato, sostenendo peraltro che non avrebbe alterato la concorrenza né inciso sugli scambi, dato che sarebbe stato integralmente finanziato mediante un tributo pagato dalle aziende di allevamento. Ha sostenuto inoltre che il regime rispettava il principio «chi inquina paga» e che non avrebbe comportato aiuti supplementari alle aziende di trasformazione del letame, né prorogato il regime esistente per il trasporto del letame di alta qualità. Nell'ultima lettera il governo dei Paesi Bassi presentava il bilancio della SLM per il 1992, opportunamente modificato per rispondere alle obiezioni formulate dalla Commissione in merito ai tipi di attività che avrebbero beneficiato del regime.

Nel quadro della procedura sono pervenute alla Commissione osservazioni dal governo danese, dall'Associazione europea di produttori di fertilizzanti (FMA), dalla Federazione italiana degli allevatori di suini, da un'organizzazione agricola tedesca e da cinque aziende di trattamento del letame situate nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia. Tali osservazioni sono state comunicate con lettera del 29 agosto 1991 al governo olandese che le ha commentate nella lettera del 7 ottobre 1991.

## III

Il costo dello smaltimento ecologico dei rifiuti prodotti da un operatore economico è in sostanza un elemento del suo costo di produzione. Le aziende di allevamento che hanno un vantaggio economico grazie ai metodi di produzione intensivi e al costo relativamente basso del trasporto dei mangimi per il fatto di essere concentrate in alcune regioni, devono sostenere anche il costo dello smaltimento ecologico del letame prodotto, conformemente al principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato CEE. Così come i costi di produzione e gli utili sono diversi per ogni singolo operatore, anche il costo per lo smaltimento del letame varierà, in funzione fra l'altro dell'esistenza e della distanza di sbocchi potenziali, come terreni atti a ricevere letame addizionale o impianti di trattamento.

Di conseguenza l'apporto di fondi pubblici alla SLM per finanziare alcune delle sue attività costituisce un aiuto di Stato. Il fatto che tali fondi provengano da una tassa sulla produzione di eccedenze di letame non modifica questa valutazione. Nel presente caso il prelievo fiscale è introdotto mediante un regolamento della Landbouwschap; trattasi di una misura obbligatoria di diritto pubblico e il pagamento della tassa può essere imposto. Nella sentenza dell'11 novembre 1987 nella causa 259/85 (2) la Corte di giustizia ha affermato che il solo fatto, per un regime di sovvenzioni che favorisce taluni operatori economici di un determinato settore, di essere finanziato mediante un'imposta parafiscale prelevata su qualsiasi fornitura di prodotti nazionali di questo settore, non è sufficiente a togliere a tale regime il suo carattere d'aiuto concesso dallo Stato, ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

L'importo della tassa sull'eccedenza di letame è fissato annualmente dalla Landbouwschap, tenendo conto di vari fattori: esistenza di un'eccedenza di letame a livello regionale, tipo di letame prodotto ed entità dell'eccedenza a livello dell'azienda agricola. Nel 1992, ad esempio, la tassa sull'eccedenza di letame suino sarà di 3,23 Hfl per t nell'est dei Paesi Bassi, di 3,69 Hfl per t nel sud e nulla nel resto del paese. Il relativo gettito servirà a coprire in primo luogo i costi fissi della SLM (infrastrutture e spese generali), in secondo luogo i costi variabili di funzionamento. Gli altri costi di funzionamento sono finanziati dalle tariffe pagate dalle aziende per le loro consegne effettive di letame alla SLM.

Su una spesa totale di 71,6 milioni di Hfl che la SLM prevede di avere nel 1992, 40 milioni saranno finanziati dalle tasse, 31,5 milioni dalle tariffe.

Il regime proposto permetterà di armonizzare in parte, mediante la tassa, il costo di smaltimento del letame e

(1) GU n. C 189 del 20. 7. 1991, pag. 5.

(2) Francia contro Commissione, Raccolta 1987, pag. 4418, punto di motivazione 23.

quindi il costo di produzione delle aziende di allevamento. Un secondo effetto del regime sarà una maggiore disponibilità dei produttori di letame a consegnare le loro eccedenze alla SLM invece di smaltirle essi stessi attraverso contatti diretti con altri proprietari terrieri, dato che dovranno comunque finanziare parte dei costi della SLM, indipendentemente dal fatto che se ne avvalgano o meno.

Poiché il gettito del tributo serve per finanziare parte del costo della fornitura di letame alle aziende di trattamento, è probabile che beneficino indirettamente dell'aiuto anche tali aziende. Il regime consentirà alla SLM di creare strutture di stoccaggio e di regolare la fornitura di letame e il prezzo al quale è offerto alle aziende di trasformazione, limitando in tal modo i normali rischi d'impresa. Sebbene il governo dei Paesi Bassi, nella lettera del 5 luglio 1991, abbia negato che l'obiettivo del regime fosse di accordare un aiuto complementare alle aziende di trasformazione del letame e sottolineato che la SLM negozierà con tali aziende su base commerciale, per stabilire le quantità di letame da fornire e il relativo prezzo, la Commissione ritiene che l'aiuto avrà l'effetto di trasferire alla SLM parte del rischio che normalmente sarebbe a carico delle aziende stesse. In proposito la Commissione osserva che nella riunione del 17 ottobre 1991 la delegazione olandese ha riconosciuto che il regime proposto permetterà di accelerare la costruzione degli impianti per trattamento del letame su larga scala, che potranno così essere disponibili al momento opportuno.

#### IV

Le imprese del settore zootecnico della Comunità si fanno reciproca concorrenza e i loro prodotti (animali e carni) sono oggetto di scambi tra Stati membri. La zootecnia olandese rappresenta una parte importante della produzione comunitaria.

Nel 1989 i Paesi Bassi rappresentavano il 15 % della produzione comunitaria di suini, il 9,2 % di quello di uova e il 7,2 % di quello di pollame.

I Paesi Bassi hanno esportato nel 1988 759 049 t di carne suina (codice NC 0203) in altri Stati membri, 751 252 t nel 1989 e 761 772 t nel 1990, il che corrisponde al 50 % circa del commercio intracomunitario di questi prodotti. Negli stessi anni i Paesi Bassi hanno importato da altri Stati membri rispettivamente 24 214 t, 6 747 e 22 227 t.

Le esportazioni di uova dei Paesi Bassi in altri Stati membri sono state nel 1988 di 365 938 t, nel 1989 di 370 523 t e nel 1990 di 373 930 t il che corrisponde al 75 % del commercio intracomunitario di questi prodotti. Negli stessi anni le corrispondenti importazioni da altri Stati membri sono state rispettivamente pari a 9 407 t, 13 253 t e 19 556 t.

Nel 1988 i Paesi Bassi hanno esportato in altri Stati membri 218 480 t di carne di volatili (codice NC 0207), 221 937 t nel 1989 e 248 793 t nel 1990, il che corrisponde al 40-45 % degli scambi intracomunitari di questi prodotti. Negli stessi anni le importazioni olandesi da altri

Stati membri sono state rispettivamente di 46 365 t, 48 755 e 52 043 t.

Il trattamento del letame è uno dei quattro metodi grazie ai quali il governo dei Paesi Bassi intende evitare la formazione di eccedenze di letame ed assicurarne lo smaltimento; gli altri sono: il divieto di aumentare la produzione di letame nelle aziende che già producono più di quanto il terreno possa assorbire; la riduzione della produzione di letame e dei sali minerali in esso contenuti utilizzando mangimi adatti; la distribuzione del letame all'interno dei Paesi Bassi.

Nel 1989 la capacità di trattamento dei Paesi Bassi era di 420 000 t di letame all'anno. Gli obiettivi ecologici fissati dal governo olandese richiedono una capacità di trattamento di 6 milioni di t all'anno per la fine del 1994 e di 20 milioni di t all'anno per il 2000. Si tratta di obiettivi ambiziosi per i quali è necessario costruire entro il 1995 una ventina di impianti di trattamento su larga scala con una capacità di 250-500 000 t/anno.

Il letame trattato contiene azoto, potassio e fosforo in proporzioni analoghe a quelle dei fertilizzanti chimici, ma in concentrazioni inferiori (6 % — 6 % — 6 %). Il suo tenore di sostanze organiche è tuttavia molto più elevato. Le sostanze organiche migliorano la struttura del suolo e la sua capacità ad assorbire l'acqua e i sali minerali. In particolare l'utilizzazione di concimi organici in un clima caldo e secco ha permesso di produrre raccolti più abbondanti durante un periodo più lungo.

Utilizzato come fertilizzante, il letame fa concorrenza agli altri concimi organici. Da uno studio sulle capacità di esportazione di letame olandese trattato (<sup>1</sup>), svolto nel 1990 per conto del ministero olandese competente, risulta che il prodotto farà concorrenza al letame di produzione locale, alla farina di pesci, alla farina di ossa, agli scarti di semi macinati, alla composta e alle melme delle acque di fogna. Il mercato potenziale del letame trattato dipende in primo luogo dal prezzo al quale è offerto. Secondo lo studio precitato, i mercati potenziali si situerebbero, nella Comunità, in Francia, Spagna e, in misura minore, Portogallo, Italia e Grecia, nonché in paesi terzi quali USA, Giappone e Canada.

In funzione del suolo e delle colture, il letame trattato potrebbe anche fare concorrenza ai fertilizzanti chimici. In uno studio sul letame in Europa, realizzato nel settembre 1991, l'EFMA (Associazione europea dei fabbricanti di concimi) ha calcolato che l'utilizzazione di composti azotati provenienti dal letame aumenterebbe di 100 000 t (pari all'1 % del fatturato totale di concimi azotati in Europa nel 1988) se si trattasse il 50 % del totale (un milione di t) dei composti azotati provenienti da allevamenti che utilizzano mangimi importati. Nel documento l'EFMA presuppone tuttavia che un trattamento su questa scala non avrà luogo a causa dei costi proibitivi a carico degli agricoltori.

(<sup>1</sup>) Booz, Allen & Hamilton : Afzetmogelijkheeden voor verwerkte dierlijke mest, Den Haag 1990.

I fertilizzanti di origine animale e vegetale, anche mescolati o chimicamente trattati (codice NC 3101) sono oggetto di commercio intracomunitario. Le esportazioni di tali prodotti dai Paesi Bassi negli altri Stati membri sono state di 160 877 t nel 1988, 210 170 t nel 1989 e 253 182 t nel 1990, destinate principalmente all'UEBL (Unione economica belgo-lussemburghese), Germania e Francia, ed hanno rappresentato il 44-60 % del totale degli scambi intracomunitari di questi prodotti. Negli stessi anni i Paesi Bassi hanno importato dagli altri Stati membri rispettivamente 44 404 t, 37 357 t e 65 994 t dei prodotti in questione. Se verranno costruiti gli impianti di trattamento progettati sono prevedibili forti aumenti delle esportazioni olandesi di letame trattato dirette agli altri Stati membri o ai paesi terzi.

La zootecnica intensiva concentrata viene praticata non solo nei Paesi Bassi ma anche in altri Stati membri come Belgio, Francia, Germania ed Italia. Per risolvere i problemi ambientali ivi connessi, la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole<sup>(1)</sup> prevede che tutti gli Stati membri prendano delle misure per eliminare le loro eccedenze di letame in modo ecologicamente corretto. Di conseguenza la concorrenza comunitaria tra fornitori di letame, trattato o no, si intensificherà e i fertilizzanti chimici verranno in parte sostituiti da concimi organici.

Gli aiuti finanziari che rafforzino la posizione di talune imprese rispetto a quella di altre imprese concorrenti nella Comunità devono considerarsi atti a falsare la concorrenza con queste ultime. Le misure previste sono tali da migliorare la posizione concorrenziale degli allevamenti olandesi e delle aziende di trattamento del letame.

Di conseguenza, l'aiuto che il governo dei Paesi Bassi intende accordare a favore dello smaltimento ecologico delle eccedenze di letame incide sugli scambi tra Stati membri e falsa la concorrenza tra le aziende di allevamento ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Nella misura in cui le eccedenze di letame sono trasformate per essere commercializzate sotto forma di concime organico essiccato, l'aiuto può altresì falsare la concorrenza con gli altri produttori di concimi organici e chimici.

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che rispondono ai criteri in esso enunciati.

Le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, non sono applicabili nella fattispecie, data la natura e gli obiettivi dell'aiuto, e il governo olandese non ne ha peraltro chiesta l'applicazione.

(<sup>1</sup>) GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 1.

## V

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato specifica quali aiuti possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La compatibilità va considerata nel contesto della Comunità e non di un singolo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto degli obiettivi enunciati nell'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1, previste nell'articolo 92, paragrafo 3, vanno interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi regime di aiuti o di qualsiasi misura individuale di aiuto.

In particolare, le deroghe possono applicarsi soltanto se la Commissione constata che, senza l'aiuto, le sole forze di mercato non sarebbero di per sé sufficienti ad indurre gli eventuali beneficiari ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti.

Applicare le deroghe a casi che non contribuiscano alla realizzazione di tali obiettivi, oppure quando l'aiuto non sia necessario a tale scopo, equivarrebbe a conferire indebiti vantaggi alle industrie o alle imprese di taluni Stati membri, la cui posizione finanziaria verrebbe così rafforzata, ad incidere sulle condizioni degli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza senza che ciò sia giustificato dal comune interesse di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

Quanto alle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) per gli aiuti destinati a favorire o agevolare lo sviluppo economico di talune regioni, va osservato che in nessuna delle regioni dei Paesi Bassi il tenore di vita è anormalmente basso e nessuna di esse soffre di una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Varie regioni dei Paesi Bassi soddisfano i criteri per beneficiari di aiuti regionali ai sensi della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), ma si tratta essenzialmente delle regioni del nord del paese, mentre il problema del letame è più acuto nel sud e nell'est. Inoltre il governo dei Paesi Bassi non ha sostenuto che l'aiuto in questione serviva a favorire lo sviluppo di talune regioni.

Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), va osservato in primo luogo che l'aiuto non è destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia olandese; di fatto il governo olandese non ha avanzato alcun argomento per richiedere l'applicazione di tale deroga. Riguardo alla deroga per gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia ambientale, di cui tutti gli Stati membri sono stati informati con lettere del 7 novembre 1974 e del 7 luglio 1980, prevede che durante un periodo transitorio gli aiuti di Stato destinati a consentire alle imprese esistenti di adeguarsi alle norme o discipline che impongono loro nuovi e gravosi oneri in materia di tutela dell'ambiente possono beneficiare della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato, trattandosi di

aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Tuttavia la disciplina precisa che, per poter beneficiare della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli aiuti nazionali dovranno riguardare il finanziamento degli investimenti resisi necessari, per le imprese beneficiarie, per adattare i loro impianti a obblighi nuovi ed importanti imposti loro, a livello nazionale o comunitario, per la tutela dell'ambiente.

Nel presente caso, l'aiuto progettato dal governo olandese non è destinato a finanziare investimenti che le aziende zootecniche dovrebbero realizzare per conformarsi alla nuova legislazione in materia ambientale, ma al contrario deve consentire ai produttori di letame di mantenere gli attuali livelli di produzione grazie al finanziamento di un nuovo sbocco per le loro eccedenze. La disciplina non esclude aiuti a favore della tutela dell'ambiente diversi da quelli in essa dichiarati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino ai requisiti necessari per beneficiare delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o lettera c).

Quanto alle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, secondo la Commissione può ritenersi che il regime di aiuti proposto dal governo olandese, pur servendo a mantenere l'attuale struttura di produzione intensiva e concentrata di gran parte del settore zootecnico olandese, ne agevoli lo sviluppo, creando un sistema di smaltimento ecologicamente sano delle sue eccedenze di letame.

Considerato l'articolo 130 R del trattato, la Commissione osserva che la politica del governo olandese in materia ambientale, in quanto intesa ad eliminare l'inquinamento causato dal letame, presenta un interesse per la Comunità nel suo insieme.

Quando la Commissione nel dicembre 1990 ha deciso di non formulare obiezioni nei confronti dell'intenzione del governo olandese di accordare, fino alla fine del 1994, un aiuto del 35 % agli investimenti per la costruzione di impianti su larga scala di trattamento del letame, è stata motivata dalle considerazioni ecologiche precedentemente citate e dall'elevato rischio commerciale connesso al trattamento su larga scala. Nello stesso tempo la Commissione ha obiettato che se questi impianti di trattamento dovessero rivelarsi meno redditizi del previsto, il governo olandese potrebbe essere tentato di istituire un regime di aiuti al funzionamento.

In merito al regime di aiuti ora proposto, la Commissione ha preso atto dell'argomentazione del governo olandese secondo cui un organismo centrale come la SLM è utile al settore nel suo insieme: la SLM, essendo obbligata a ritirare tutto il letame che le viene offerto, costituisce quindi uno sbocco controllabile ed ecologicamente sano per le

aziende di allevamento che incontreranno difficoltà sempre maggiori a smaltire il letame con altri mezzi. La Commissione ha inoltre tenuto conto dell'argomento avanzato dalla delegazione olandese nella riunione del 17 ottobre 1991, secondo il quale il regime permetterà di disporre della capacità di trattamento necessaria nel momento voluto.

La Commissione è del parere che l'aiuto da accordare con il regime *Stimulering milieuhygiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten* consista di due elementi.

Il primo elemento è costituito dal finanziamento dei costi fissi della SLM (spese amministrative, costruzione e manutenzione degli impianti di stoccaggio), che consentirà di disporre di un organismo accessibile a tutti i produttori di letame che, in qualsiasi momento, possono avere eccedenze di letame senza altre possibilità di smaltimento.

La Commissione considera la SLM utile al settore olandese dell'allevamento nel suo insieme e i servizi da essa offerti possono quindi essere finanziati mediante un tributo. La Commissione in passato ha approvato aiuti, in altri Stati membri, a favore di attività settoriali collettive finanziate mediante imposte parafiscali sulla produzione nazionale (1).

Il secondo elemento dell'aiuto riguarda il finanziamento dei costi variabili cui la SLM dovrà far fronte in misura crescente per il trasporto, lo stoccaggio e la consegna del letame in altre zone dei Paesi Bassi o ad aziende di trattamento: secondo la Commissione tali costi dovrebbero, a termine, essere interamente coperti dalle tariffe pagate dai produttori di letame che effettivamente ricorrono ai servizi della SLM per il suo smaltimento. Nel bilancio della SLM per il 1992, i costi variabili sono coperti soltanto in parte da tali tariffe e in parte dal gettito del tributo. Se tale situazione diventasse permanente, le autorità olandesi potrebbero di fatto concedere, via la SLM, aiuti al funzionamento alle aziende di trattamento del letame ormai installate, finanziandone l'attività produttiva e le esportazioni di letame trattato in altri Stati membri. Siffatti aiuti al funzionamento altererebbero le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, a scapito di altri fornitori di concimi.

Non è pertanto ammissibile che il secondo elemento dell'aiuto proposto dal governo dei Paesi Bassi continui ad essere accordato dopo il periodo iniziale durante il quale devono essere costruiti i primi impianti di trattamento, cioè il periodo che va fino alla fine del 1994. Il governo olandese stesso ha ripetutamente affermato che l'aiuto del 35 % agli investimenti sarà necessario soltanto per la costruzione, nel periodo iniziale, dei primi impianti di trattamento su larga scala, dati i rischi straordinari che comporta questa prima fase.

(1) Ventesima Relazione sulla politica di concorrenza, punto 274.



Analogamente, può considerarsi che l'utilizzazione di parte del gettito del tributo sulle eccedenze di letame per finanziare costi della SLM diversi da quelli generali e infrastrutturali promuova la creazione di un meccanismo di smaltimento ecologico del letame, senza incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché l'aiuto sia limitato al periodo iniziale durante il quale la SLM deve avviare le sue attività e i produttori di letame devono familiarizzarsi con il sistema, e purché sia interamente finanziato dal settore stesso.

#### VI

In conclusione, il regime Stimulering milieuhygiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten comporta un aiuto che soddisfa ai criteri stabiliti dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE ed è interamente finanziato mediante un tributo sulla sovrapproduzione di letame. L'aiuto al finanziamento dei costi fissi della SLM può considerarsi compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 lettera c). L'aiuto al finanziamento dei costi variabili per l'effettivo trattamento del letame può considerarsi compatibile soltanto durante il periodo iniziale, che termina il 31 dicembre 1994, e non potrà più essere erogato a decorrere dal 1° gennaio 1995. La presentazione obbligatoria di relazioni consentirà di verificare il rispetto di tale condizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'aiuto che i Paesi Bassi intendono accordare per promuovere lo smaltimento ecologico delle eccedenze di letame, e che sarà interamente finanziato mediante un tributo su tali eccedenze, può considerarsi compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE nella misura in cui non supera i costi fissi di amministrazione e i costi per la

costruzione e la manutenzione degli impianti di stoccaggio a carico della Stichting Landelijke Mestbank SLM.

#### *Articolo 2*

L'aiuti di cui all'articolo 1 può altresì considerarsi compatibile con il mercato comune se destinato a coprire parte dei costi variabili della SLM per l'attività di smaltimento del letame nel periodo iniziale (1992-1994). Dal 1° gennaio 1995 l'aiuto non soddisferà più alle condizioni previste per l'applicazione della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3 e quindi non potrà più essere erogato dopo tale data.

#### *Articolo 3*

Il governo dei Paesi Bassi presenta ogni anno una relazione sulle attività della SLM e sulle relative modalità di finanziamento, per permettere alla Commissione di verificare l'osservanza della presente decisione.

#### *Articolo 4*

Il governo dei Paesi Bassi comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

#### *Articolo 5*

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1992.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

## RETTIFICHE

 **Rettifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 230 del 19 agosto 1991)*

Pagina 2, sesto considerando

Alla fine del considerando è aggiunto il testo seguente :

« che a tal fine è necessario armonizzare i metodi di sperimentazione e di controllo richiesti dagli Stati membri per il rilascio dell'autorizzazione ; ».

Pagina 4, articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Alla terza riga, anziché « lettere b), c), d) ed e) », leggi « lettere b), c), d), ed e) seguenti » ;

Alla quarta riga il punto e virgola (;) è sostituito con due punti (:).

Pagina 6, articolo 6, paragrafo 2

Alla seconda riga, dopo « controlla » sono inserite le parole « senza ritardo ingiustificato ».

Alla quarta riga, le parole « senza ritardo ingiustificato » sono soppresse.

Pagina 6, articolo 6, paragrafo 3

Alla seconda e terza riga, anziché « 3-6 mesi dopo la consultazione del Comitato », leggi « 3-6 mesi dalla data di richiesta di parere al Comitato ».

Pagina 7, articolo 8, paragrafo 3

Alla prima riga, anziché « Laddove autorizzino il riesame », leggi « Laddove dispongano il riesame ».

Pagina 10, articolo 13, paragrafo 7

Alla prima riga, anziché « Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, nonché », leggi « Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e fatte salve ».

Alla lettera a), terza riga, anziché « chiede » leggi « deve chiedere ».

Pagina 11, articolo 16, punto 1, lettera c), primo comma, in fine

Anziché « direttiva 67/548/CEE », leggi « direttiva 78/631/CEE ».

---